

**TRIBUNALE DI SULMONA**

In nome del Popolo Italiano

Proc. n. 17 /2023 R.P.U.

Il Tribunale composto dai magistrati

Dr.	Pierfilippo Mazzagrecò	Presidente rel.
Dr.ssa	Alessandra De Marco	Giudice
Dr.ssa	Francesca Pinacchio	Giudice

nel procedimento avente ad oggetto l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. d. lgs. n. 14/2019) proposto da

COGESA SPA (c.f. 92007760660 - P.I. 01400150668), sedente in Sulmona (AQ), Via Vicenne, Fraz. CNT Noce Mattei, con l'avvocato Giuseppe De Cinque

RICORRENTE

nel quale hanno proposto opposizione
AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A. (c.f. 01413740661),
sedente in L'Aquila, Via dell'Industria, s.n.c. nucleo industriale di
Benazzo, con l'avvocato prof. Nicola De Luca
COMUNE DI SCOPPITO, sedente in Scoppito, Via Amiternum 35
(c.f. 00183860667), con l'avvocato Piergiorgio Merli

OPPONENTI

ha emanato la seguente

SENTENZA

In esito a domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi, con riserva di presentazione della documentazione, in data 19.12.2023 la società ricorrente – che ha per oggetto sociale lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e natura di



Società c.d. in house ai sensi del D.Lgs. 175/2016 – ha domandato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione raggiunto con parte dei suoi creditori.

Sussiste la competenza del tribunale adito, stante l'ubicazione della sede legale dell'impresa in epigrafe specificata e l'assenza di elementi che denotino una diversa allocazione del centro principale degli interessi del ricorrente.

La domanda è stata iscritta nel registro delle imprese il 20.12.2023.

Hanno proposto opposizione le parti in epigrafe specificate.

Con decreto del 25.1.2024, il tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 15.2.2024, per la comparizione delle parti e del commissario.

Il decreto, a cura del ricorrente, è stato comunicato a tutti gli interessati. All'udienza il tribunale, assegnati termini per deposito di memorie agli opposenti e termini successivi per eventuale aggiornamento del parere del Commissario giudiziale, ha riservato la decisione.

Il consorzio ricorrente è società a partecipazione pubblica e dunque legittimata all'accesso alla procedura richiesta (cfr. art. 14 TUSPP), trovandosi altresì in situazione di crisi (cfr. i dati che illustrano l'affermazione che “è emersa nel corso del 2022 l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici necessari ad adempiere regolarmente alle obbligazioni pianificate”), anche a prescindere dalla considerazione di altri fatti sintomatici ed in particolare delle esecuzioni intraprese da taluni creditori.

L'accordo è stato concluso con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti (per l'esattezza 88,16%, per un importo nominale dei crediti pari ad € 4.565.322,98).

Sono stati allegati tutti i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3 e l'elenco dei creditori.

Le principali cause della crisi sono individuate – oltre che nell'operare di noti fattori sfavorevoli di carattere globale e settoriale, con particolare incidenza sul lato dei costi – in “fattori endogeni”, che in estranea sintesi possono ricondursi ad una gestione condizionata dagli interessi specifici degli enti consorziati, potenzialmente in conflitto con l'esigenza della



compagnie di adeguare tempi ed entità dei suoi introiti all'incidenza dei costi, al ritardo nell'incasso dei corrispettivi tariffari dei servizi, nelle conseguenti difficoltà di gestione dei flussi di cassa con conseguenti iniziative esecutive di taluni creditori, una struttura molto frammentaria e poco coesa del capitale, con conseguente conflittualità, la cui notorietà ha anche determinato la revoca delle linee di credito bancario.

Gli accordi si accompagnano ad un piano economico-finanziario dal quale si ricava con sufficiente precisione la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Il piano, attestato da professionista munito dei prescritti requisiti professionali e d'indipendenza, prevede, nell'arco temporale di un quinquennio, le seguenti strategie d'intervento:

- 1) Incremento delle tariffe applicate ai soci e assicurazione della puntualità degli incassi;
- 2) Intervento sull'assetto organizzativo aziendale volto a migliorare gestione ed efficienza del personale (soluzione consensuale dei contenziosi in atto, pensionamenti, formazione, riorganizzazione dei servizi) nonché la governance, ed il monitoraggio degli obiettivi
- 3) Ottimizzazione dei contributi pubblici agli investimenti già pianificati, per incrementare la redditività, contenendo i costi, specie energetici, attivando cicli di recupero dei rifiuti;
- 4) ristrutturazione delle posizioni debitorie
- 5) recupero di crediti d'imposta su investimenti già realizzati e fruizione di agevolazioni contributive
- 6) riassetto del capitale di rischio.

Sotto l'aspetto finanziario, può farsi testuale riferimento alla tabella che si legge a pagina 8 del parere reso dal Commissario in data 12.2.2024.

Le linee d'intervento, peraltro, appaiono obiettivamente funzionali a rimediare alle cause della crisi ed in particolare alla problematica gestione finanziaria.

Un professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Un professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, nonché



l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, c. 3, cit..

Il nominato commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa del piano.

Non constano aspetti che possano mettere in crisi le valutazioni di fattibilità espresse in tali documenti, sicché possono prendersi in diretta considerazione le criticità segnalate dagli opposenti (che, attenendo essenzialmente all'entità dei crediti accampati dalla ricorrente, interessano più sotto l'aspetto economico che sotto quello prettamente giuridico).

In ordine alle opposizioni proposte deve peraltro premettersi qualche considerazione in rito.

In primo luogo, occorre dare atto della tempestività dell'opposizione proposta dal Comune di Scoppito, il cui ritardo è documentatamente dipeso dalla tardiva acquisizione della notizia del malfunzionamento del sistema, circostanza che darebbe comunque diritto alla rimessione in termini.

Peraltro, la società ricorrente ha tempestivamente dedotto in merito, sicché, anche a ritenere perentorio il termine dalla pubblicazione della proposta (come ben può assumersi – pur tenendo conto della delicata situazione dei creditori che non hanno diritto, per espressa scelta del legislatore, alla comunicazione relativa – per ragioni sistematiche di tempestività della procedura), nessuna nullità può intendersi rilevante.

Più problematico è l'aspetto della legittimazione degli opposenti – a soci e debitori della società ricorrente, ma non creditori – che impone la considerazione di un duplice profilo.

Indubbiamente, la concentrazione nell'organo amministrativo della responsabilità degli assetti organizzativi e del dovere di attivazione in presenza di situazioni di crisi, potrebbero indurre a ritenere aperta ai soli la via dell'opposizione.

Si badi però che l'interesse di questi non può che concernere il pregiudizio che, in conseguenza dell'omologa, si prospetti circa il valore della partecipazione sociale e le prospettive di redditività dell'investimento (peraltro da dedursi secondo il parametro della c.d.



business judgment rule); profili che neppure molto marginalmente possono rilevarsi in dette opposizioni, che s'incentrano sulla contestazione dell'entità del proprio (e di altro socio) debito nei confronti del Consorzio.

Ciò posto, anche a ritenere consentito l'esame del merito della questione (che in questa sede non può che intendersi consentito se non nei termini sommari della valutazione della possibile incidenza sulla fattibilità economica del piano ed in particolar modo della sua idoneità a soddisfare i creditori non aderenti) non può che osservarsi come, anche ad ipotizzare (sulla scorta del parere allegato dagli opposenti) che gli incrementi tariffari prospettati dalla ricorrente non siano legittimi, tale circostanza non è in grado di pregiudicare la ragionevole prospettazione dell'idoneità del piano nei termini suddetti.

Il Commissario giudiziale, infatti, ha basato il suo parere favorevole proprio sulla considerazione che il margine delle risorse attingibili è comunque sufficientemente ampio, pure nell'ipotesi di riduzione delle pretese creditorie della ricorrente che sono oggetto di contestazione, anche giudiziale (cfr. il c.d. stress test che si legge nel parere reso dal Commissario in data 12.2.2024, che evidenzia un "indicatore di robustezza del piano", in termini di risorse monetarie residuali, pari, in positivo, 38,23 %)

Ciò che, peraltro, rende irrilevante la proposta metodologica di procedere prima a svalutazione dei crediti e poi al test di robustezza.

Infine, gli opposenti sollecitano un'integrazione del parere del Commissario, considerato che, a giudizio dello stesso, *"il piano presenta delle opacità circa le opportune analisi di sensitività, circa le condizioni di avveramento del piano, circa le ipotesi di worst case e best case, soprattutto in relazione a un ciclo attivo di produzione così particolare e problematico ... Ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un proprio grado di rischio di avveramento. Quali esempi di analisi di sensitività rispetto a quanto previsto nel piano, tra gli altri, si possono considerare:*

- a) Scostamenti dei volumi dei servizi prestati e/o vendite (riciclo etc.);*
- b) Scostamenti rispetto al già rigido e complesso meccanismo di tariffazione;*
- c) Scostamenti nella produttività dei fattori produttivi.*



Inoltre, gli effetti benefici del piano ai fini della ristrutturazione dei debiti prospettato da COGESA Spa poggia, nell'immediato, sulla monetizzazione di Ricavi di natura straordinaria afferenti alla gestione extratipica e non operativa. Si fa espresso rinvio alle Entrate (nella sua ampia accezione) che misurano i ricavi relativi agli effetti della decontribuzione su personale dipendente, alle Entrate che misurano la falcidia dei crediti con accordo, Entrate che misurano ricavi per contributi etc.. La vera forza delle gestioni aziendali risiede a livello di gestione tipica o operativa o operazionale. I risultati devono essere analizzati e auspicabilmente proiettati in tale direzione. Nel caso di Cogesa Spa, che versa sicuramente in una crisi non irreversibile o irrecuperabile, è necessario che riesca a monetizzare cash flow operazionale con la forza della gestione produttiva. Il cash flow generale inteso come variazione da un anno all'altro nelle disponibilità in cassa e banca è una grandezza poco significativa se non se ne individua la provenienza. I flussi di cassa generali (cash flow), infatti, come è noto, sono dati dalla sommatoria algebrica del Cash Flow Operazionale e il Cash flow di extragestione. Auspicabilmente, COGESA Spa deve ripristinare CASH FLOW IN OPERAZIONALE: le Entrate monetarie che misurano ricavi tipici devono essere maggiori delle uscite monetarie che hanno misurato i costi della gestione tipica. Solo così, per la differenza, concorrono o possono concorrere alla copertura dei fabbisogni monetari di extragestione – e non vale il contrario”.

Di là dal rilievo che ciò non si traduce in alcuno specifico rilievo alle valutazioni compiute dal ricorrente e dell'attestatore anche in termini di fattibilità, è del tutto evidente che il commissario (il quale ha espressamente dato atto della completezza, correttezza e coerenza delle prospettazioni del piano) non ha affatto inteso alludere a profili che possano far dubitare della fattibilità del piano, ma ha prospettato gli (ineliminabili, come egli stesso rileva) profili di rischio che potranno, in base ad una valutazione astratta ed ipotetica, non già “prognostica”.

Si tratta, all'evidenza, della (opportuna) segnalazione dei profili che – secondo il monitoraggio predisposto dal ricorrente (cfr. in particolare pag. 39 ss. del ricorso, dedicato all'illustrazione della verifica delle possibili criticità e scostamenti dagli obiettivi) – meriteranno una particolare attenzione e dell'ovvia considerazione che il successo del piano richiederà il raggiungimento (e più ancora il mantenimento)



dell'essenziale obiettivo di un surplus di ricavi dell'attività tipica rispetto ai costi della stessa.

Ciò che – come detto – è appunto il motivo di fondo della strategia divisata dal ricorrente.

Si tratta quindi di profili che non rendono affatto irragionevole le previsioni di piano, né – in ottica di necessaria prognosi ex ante – giustificano una conclusione contraria al positivo parere espresso circa la fattibilità del piano.

In definitiva, dunque, appaiono sussistenti i requisiti formali e sostanziali per l'omologa ed il piano appare realizzabile, sia sotto il profilo giuridico che economico, anche in ordine all'idoneità ad assicurare il tempestivo pagamento integrale dei creditori estranei.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48, 56 e 57 CCII, il Tribunale

omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da:

COGESA SPA (c.f. 92007760660 - P.I. 01400150668), sedente in Sulmona (AQ), Via Vicenne, Fraz. CNT Noce Mattei.

Dispone che la presente sentenza sia notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 d. lgs. n. 14/2019

Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio del 27.3.2024

Il Presidente est.

dr. Pierfilippo Mazzagrecò



